

Civil law e common law: quali differenze?



Nei diversi Paesi del mondo, esistono due grandi sistemi giuridici: **civil law** e **common law**. Storicamente, la dicitura *civil law* proviene dal cosiddetto *Corpus Iuris Civilis*, la monumentale compilazione commissionata dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo d.C. per riordinare il caotico sistema giuridico dell'Impero romano d'Oriente. Con la successiva evoluzione del diritto medievale, la *civil law* si sviluppa fino ad arrivare alle grandi codificazioni moderne, quali il Codice Austriaco del 1786, il Codice Prussiano del 1794 e il piú importante Codice Napoleonico del 1804.

Lo sviluppo storico della *common law* si deve, invece, all'accentramento di poteri del re in Inghilterra durante il medioevo. L'organizzazione feudale, che aveva un ruolo predominante nella societ , era articolata proprio attorno alla corte del re, la *curia regis*, formata da un nucleo di giudici ch'erano spesso inviati nelle province ad amministrare la giustizia in nome del sovrano. Fu proprio quest'organizzazione a far s  che si creasse un diritto unitario, chiamato *common*, che trionf  definitivamente nel XVII secolo, quando il Parlamento dichiar  la sussidiariet  delle altre leggi rispetto a esso.

L'elemento distintivo della *civil law*  , come abbiamo anticipato, la presenza di codici di diritto sostanziale, che disciplinano in astratto tutti i casi che possono esser portati davanti al giudice, cui s'affiancano quelli strumentali, che regolano gli aspetti procedurali. Poich  si basa sulla mera fonte legislativa,   chiaro che legislatore e legge codificata rappresentano i cardini del sistema, mentre il giudice assume un ruolo marginale nel modellare il diritto vivente. Infatti, a questi   demandato l'accertamento dei fatti di causa e l'applicazione di quanto dettato dalla norma astratta.

Al contrario, il sistema di *common law*   generalmente privo di codificazione. Non esistendo quindi un vero e proprio compendio di leggi, il principio-cardine   lo *stare decisis*, ossia il precedente: il giudice dovr  conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza nel caso in cui la fattispecie in esame sia identica a quella trattata nel caso gi  deciso.   quindi

evidente come il ruolo dei giudici nel determinare il diritto vivente sia cruciale, mentre la legge diviene fonte normativa di secondo grado.

Da un punto di vista pratico, è chiaro che il maggior vantaggio degli ordinamenti di *civil law* – ossia la creazione parlamentare del diritto, che assicura una maggiore certezza e democraticità, vincolando il giudice a decidere solo in base alla legge – si rivela, al contempo, il suo limite. Talvolta le regole generali si rivelano poco adeguate ai casi concreti; ma, essendo indispensabile la procedura parlamentare, modifiche e abrogazioni delle norme o il recepimento normativo di nuovi fenomeni accadono lentamente. Invece, gli ordinamenti di *common law* consentono al giudice di adattare più facilmente le regole al singolo caso concreto, poiché il vincolo del precedente può esser superato, se il fatto si presenta con caratteristiche tali da richiedere l'applicazione d'una norma diversa, senza dover attendere che il parlamento legiferi. Spesso, però, a causa del «peso» del precedente, questa flessibilità viene meno, e quindi il recepimento d'esigenze economiche e sociali sopravvenute avviene comunque lentamente.

Geograficamente, la *civil law* s'è diffusa in tutti i Paesi europei – coll'eccezione d'Inghilterra e Irlanda –, nella maggior parte dei Paesi dell'America Latina, in Asia e in alcuni Paesi africani (come Egitto e Madagascar). La *common law*, oltre che in Inghilterra, USA (coll'eccezione della Louisiana) e Irlanda, s'è estesa in Australia, Pakistan e Canada.

Astrattamente, sembra quindi difficile trovare punti di contatto tra i due sistemi. Tuttavia, oggi s'assiste a una crescente contaminazione tra le due culture giuridiche: da un lato, nei sistemi di *civil law* s'è progressivamente accentuata la tendenza a riconoscere un certo grado di vincolatività ai precedenti giudiziari, soprattutto nel caso di pronunce delle giurisdizioni superiori; dall'altro, negli ordinamenti di *common law* è sempre più frequente l'emaneazione di provvedimenti legislativi.

A parere di chi scrive, la persistente visione che i due sistemi siano così diversi e incontaminati è principalmente il risultato del persistere di vecchi pregiudizi e stereotipi, che riflettono sia l'opinione comune sui diversi Paesi, sia la volontà di far credere che il proprio sistema sia sempre e comunque il migliore. I giudici, infatti, giocano un ruolo fondamentale tanto nei sistemi di *common law* quanto in quelli di *civil law*: basta sfogliare, ad esempio, il Codice Civile per rendersi conto di quanto fondamentali siano le decisioni della Cassazione e delle Corti di merito per riuscire a vincere una causa. Ma, soprattutto, basta pensare alla presenza di sistemi misti (come quello indiano) o a come giudici di diversa estrazione riescano a cooperare efficientemente in corti importanti come la Corte di Giustizia Europea o la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Oggi, quindi, le solite vecchie etichette stanno progressivamente perdendo la propria ragion d'essere — e forse, prima di quanto pensiamo, non si parlerà nemmeno più di *civil* e *common law*.